

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **156**

Seduta pomeridiana del 29 giugno 2015

Presidenza del Vicepresidente **Cargnelutti**

Verbalizza Pierluigi PORAZZI, segue Adriano GIGANTE.

Presidenza del Vicepresidente Cargnelutti

La seduta inizia alle ore 14.36.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 156ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 154 e che, qualora non fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, inoltre, che hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Barillari, Gabrovec e Zilli.

(I congedi sono concessi)

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sulla proposta di legge:

"Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito" (97)

(d'iniziativa dei Consiglieri: Moretti, Paviotti, Lauri, Rotelli, Gratton, Agnola, Bagatin, Boem, Codega, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gabrovec, Gerolin, Gregoris, Martines, Pustetto, Travanut, Ukmar, Zecchinon)

scelto come testo base

e sulle proposte di legge abbinate:

"Istituzione del Reddito Minimo Garantito" (47)

(d'iniziativa dei Consiglieri: Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai)

"Istituzione del Reddito Fiduciario" (87)

(d'iniziativa dei Consiglieri: Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant, Sibau, Santarossa, Ciriani)

(Relatori di maggioranza: **GREGORIS, SERGO, BAGATIN, PUSTETTO**)

(Relatori di minoranza: **COLAUTTI, NOVELLI**)

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta era iniziato il dibattito generale, che quindi prosegue con gli interventi dei consiglieri CREMASCHI, GRATTON, TRAVANUT, RICCARDI e ROTELLI.

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI e COLAUTTI e i Relatori di maggioranza PUSTETTO, BAGATIN, SERGO e GREGORIS e, per la Giunta, l'assessore PANARITI.

Si passa, quindi, all'esame dei singoli articoli.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (1.1)

Al comma 1 sostituire le parole <<nonché a valorizzare le>> con le seguenti: <<la valorizzazione delle>>.

BAGATIN

Subemendamento all'emendamento di pagina 1.2 (1.1.1)

Sostituire la lettera B) con la seguente:

<<B) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

<<<a bis) favorire l'occupabilità, l'accesso o il reinserimento al lavoro e comunque a un'occupazione utile;>>.>>.

REVELANT, COLAUTTI, CARGNELUTTI, RICCARDI

Emendamento modificativo (1.2)

1. Al comma 2 sono apportare le seguenti modifiche:

A) alla lettera a) sopprimere le parole <<favorendo l'accesso al lavoro e comunque a un'occupazione utile>>;

B) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

<<b-bis) favorire l'accesso o il reinserimento al lavoro e comunque a un'occupazione utile;>>.

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (1.3)

Alla lettera a) del comma 2 sostituire le parole <<l'accesso al lavoro e comunque a un'occupazione utile>> con le seguenti: <<l'occupabilità e l'accesso al lavoro>>.

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (1.4)

Alla lettera b) del comma 2 sostituire le parole <<la cultura della solidarietà in collaborazione con il terzo settore>> con le seguenti: <<valorizzando l'integrazione tra pubblico, privato e terzo settore>>.

La Relatrice di maggioranza BAGATIN illustra gli emendamenti 1.1, 1.1.1 (che dovrebbe sostituire l'1.2), 1.3 (di cui annuncia il ritiro) e 1.4.

Il consigliere REVELANT illustra l'emendamento 1.2 e, evidenziata l'analogia con l'emendamento 1.1.1, si dice disponibile al suo ritiro.

Su questo specifico punto, e su richiesta del PRESIDENTE, la Relatrice di maggioranza BAGATIN precisa che va conservato il capoverso B) dell'emendamento 1.2.

Il Relatore di minoranza COLAUTTI, dopo aver invitato il consigliere Revelant al ritiro dell'emendamento 1.2, si dichiara favorevole all'emendamento 1.1.1 e dichiara un voto di astensione sugli emendamenti 1.1 e 1.4.

Il consigliere REVELANT annuncia il ritiro dell'emendamento 1.2.

Il PRESIDENTE evidenzia che ciò determinerebbe anche la decadenza del subemendamento 1.1.1 e, quindi, il consigliere REVELANT dichiara di mantenere l'emendamento 1.2.

Al fine di approfondire la questione, la Relatrice di maggioranza BAGATIN chiede una breve sospensione della seduta.

Il PRESIDENTE, visto che nessuno è contrario, accoglie tale richiesta e sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 16.25.

La seduta riprende alle ore 16.28.

Dichiarata riaperta la seduta, il PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti intervenuti, dà di nuovo la parola, per le replica, al Relatore di Minoranza COLAUTTI, che dichiara un voto di astensione sugli emendamenti 1.1 e 1.4 e un voto favorevole sugli emendamenti 1.1.1 e 1.2.

Intervengono, quindi, sempre in sede di replica i Relatori di maggioranza PUSTETTO, BAGATIN, SERGO e GREGORIS e, per la Giunta l'assessore PANARITI (tutti favorevoli agli emendamenti 1.1, 1.1.1, 1.2 e 1.4).

L'emendamento 1.1, posto in votazione, viene approvato (con il voto favorevole anche dell'assessore Bolzonello, non registrato dal sistema elettronico).

Gli emendamenti 1.1.1 e 1.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 1.3 è stato in precedenza ritirato.

L'emendamento 1.4, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (2.1)

Al comma 2 sostituire le parole <<dai Servizi sociali>> con le seguenti: <<dal Servizio sociale>>.

SERGO, BIANCHI, FRATTOLIN, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (2.2)

1. Al comma 4, dopo la parola <<periodico>>, aggiungere le seguenti: <<, da compiersi almeno ogni 6 mesi>>.

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (2.3)

Al comma 4 sostituire la parola <<periodico>> con la seguente: <<semestrale>>.

La Relatrice di maggioranza BAGATIN illustra l'emendamento 2.1 e annuncia il ritiro dell'emendamento 2.3.

Il consigliere SERGO illustra l'emendamento 2.2.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI (che dichiara un voto di astensione all'emendamento 2.1 e un voto favorevole all'emendamento 2.2) e COLAUTTI (che dichiara di condividere le valutazioni di Novelli), i Relatori di maggioranza PUSTETTO, BAGATIN, SERGO e GREGORIS e, per la Giunta, l'assessore PANARITI (tutti favorevoli agli emendamenti 2.1 e 2.2).

Gli emendamenti 2.1 e 2.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 2.3 è stato, in precedenza, ritirato.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

NOVELLI, ZIBERNA, RICCARDI

Emendamento modificativo (3.1)

1. Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. Possono accedere alla misura di cui all'articolo 2 i nuclei familiari, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), di cui almeno un componente sia residente in regione da almeno tre anni continuativi, con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ai sensi del decreto 159/2013, ovvero ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, inferiore o uguale a 8.180 euro.

2. Sono esclusi i nuclei famigliari nei quali uno o più componenti hanno reso dichiarazioni mendaci relative ai requisiti di residenza o di situazione economica equivalente, che hanno comportato, nei 18 mesi antecedenti quello di presentazione della domanda, un provvedimento di decadenza da questa o da altre prestazioni sociali di qualunque genere.>>.

REVELANT, COLAUTTI, CARGNELUTTI

Emendamento modificativo (3.2)

1. Apportare le seguenti modifiche:

A) al comma 1 sostituire la cifra <<6.000>> con la cifra <<9.000>>.

B) al comma 2 sostituire la locuzione <<può comprendere>> con la parola <<comprende>>.

C) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<<2 bis. Nel caso di nuclei familiari con componenti disoccupati l'accesso alla misura è consentito, solo se i soggetti disoccupati sono iscritti al Centro per l'Impiego da almeno 3 mesi, salvo situazioni particolari di impedimento definite dal regolamento di cui all'articolo 7.>>.

PUSTETTO, BAGATIN, GREGORIS

Emendamento modificativo (3.2.1)

Al comma 1 dopo le parole <<6.000 euro.>> aggiungere le seguenti: <<In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'AIRE non rileva ai fini del computo del requisito di residenza da almeno 24 mesi in Regione.>>.

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (3.2.2)

Al comma 2 sostituire le parole <<al beneficio>> con le seguenti <<alla misura>>.

SERGO, BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, USSAI

Emendamento modificativo (3.3)

1. Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

<<3 bis. Ulteriore condizione di accesso al beneficio è data dalla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei figli minori del nucleo familiare richiedente>>.

BAGATIN, PUSTETTO, GREGORIS

Subemendamento modificativo dell'emendamento di pagina 3.4 (3.3.1)

Dopo le parole <<di decadenza>> aggiungere le seguenti: <<dalla presente misura o da altre prestazioni sociali,>> e dopo la parola <<falsi>> aggiungere: <<,>>.

GREGORIS, BAGATIN, PUSTETTO, NOVELLI

Emendamento modificativo (3.4)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

<<4 bis. Sono esclusi dall'accesso alla misura i nuclei familiari nei quali un componente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi nei 18 mesi antecedenti la presentazione della domanda.>>.

Il Relatore di minoranza NOVELLI illustra l'emendamento 3.1.

Il consigliere REVELANT illustra l'emendamento 3.2.

Il Relatore di maggioranza PUSTETTO illustra l'emendamento 3.2.1.

La Relatrice di maggioranza BAGATIN illustra gli emendamenti 3.2.2 e 3.3.1.

Il Relatore di maggioranza SERGO illustra l'emendamento 3.3.

Il Relatore di maggioranza GREGORIS dà per illustrato l'emendamento 3.4.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI (favorevole agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.3.1 e 3.4, preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 3.2.2) e COLAUTTI (il quale preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 3.3.1 e si dichiara favorevole a tutti gli altri emendamenti), i Relatori di maggioranza PUSTETTO (contrario agli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 e favorevole agli emendamenti 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 e 3.4), BAGATIN (contraria agli emendamenti 3.1 e 3.2 e favorevole agli emendamenti 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 e 3.4, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.3), SERGO (il quale ritira l'emendamento 3.3, si dichiara contrario all'emendamento 3.1 e favorevole a tutti gli altri) e GREGORIS (contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2 e favorevole a tutti gli altri) e, per la Giunta, l'assessore PANARITI (contraria agli emendamenti 3.1 e 3.2 e favorevole a tutti gli altri).

Gli emendamenti 3.1 e 3.2 posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 3.2.1 e 3.2.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 3.3 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti 3.3.1 e 3.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (4.0.0.1)

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 4

(Ammontare e durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito)

- 1. L'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito di cui all'articolo 2 è definito dal regolamento attuativo di cui all'articolo 7 ed è commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso di cui all'articolo 3 e l'ISEE del nucleo familiare, tenuto conto dei minori di 18 anni e dei figli a carico presenti nel nucleo familiare.*
- 2. L'ammontare massimo mensile dell'intervento è pari a 550 euro mensili.*
- 3. L'intervento è concesso per un periodo di dodici mesi e, previa interruzione per un periodo non inferiore a due mesi, può essere concesso, a seguito della ridefinizione del patto tra servizi e beneficiario, per ulteriori dodici mesi anche non continuativi.*
- 4. L'importo massimo mensile di cui al comma 2, il periodo di interruzione di cui al comma 3 e la soglia ISEE di cui all'articolo 3, possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione, in rapporto ai risultati della sperimentazione e sentita la Commissione consiliare competente.>>.*

REVELANT, COLAUTTI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 4.1 (4.0.1)

Dopo il comma 4 quater dell'emendamento 4.1 aggiungere i seguenti:

<<4 quinquies Per le finalità di cui al comma 4 ter è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 di euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "contributi a imprese per assunzione beneficiari di misure a sostegno del reddito".

4 sexies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 quinquies, si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 8.9.1.3410 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 113 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.>>.

REVELANT, COLAUTTI, CARGNELUTTI

Emendamento modificativo (4.1)

1. Apportare le seguenti modifiche:

A) Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. L'ammontare annuale della misura di cui all'articolo 2 è definito dal regolamento di cui all'articolo 7, tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare, della differenza tra il valore della soglia di accesso al beneficio di cui all'articolo 3 e l'ISEE del nucleo familiare, dei redditi da lavoro percepiti e del patrimonio personale e familiare privo di redditività.>>.

B) Dopo il 4 aggiungere i seguenti:

<<4 bis. Per coloro che attivano un percorso di autoimprenditorialità o di lavoratore autonomo il beneficio può essere capitalizzato a partire dalla registrazione presso la CCIAA competente territorialmente per tutto il periodo non ancora erogato o, nel caso in cui il percorso sia attivato alla scadenza della durata del beneficio, lo stesso può essere esteso di ulteriori 3 mesi dalla data di registrazione presso la CCIAA.

4 ter. All'impresa che assume con contratto a tempo indeterminato un disoccupato beneficiario dell'intervento di cui all'articolo 2, viene riconosciuto un contributo, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "deminimis", pari al beneficio per il periodo di godimento residuo e comunque per un periodo non inferiore a 6 mensilità.

4 quater. I contributi ed i benefici di cui ai commi 4 bis e 4 ter sono cumulabili con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali a favore delle imprese.>>.

SERGO, BIANCHI, FRATTOLIN, DAL ZOVO, USSAI.

Emendamento modificativo (4.2)

1. Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. L'ammontare annuale della misura di cui all'articolo 2 è costituito dalla differenza tra il valore dell'ammontare massimo del beneficio di cui al comma 2 e l'ISEE del nucleo familiare secondo le modalità definite dal regolamento attuativo che può stabilire un importo minimo erogabile.>>;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

<<2. Il beneficio viene erogato per un importo massimo mensile di 500 euro, per un periodo inferiore o uguale a 12 mesi. Tale importo può essere aumentato fino a 700 euro per nuclei con due o più figli minori.>>.

La Relatrice di maggioranza BAGATIN illustra l'emendamento 4.0.0.1, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

Il PRESIDENTE, quindi, comunica che l'approvazione di tale emendamento comporterà la conseguente decadenza di tutti gli altri emendamenti.

Il consigliere REVELANT illustra gli emendamenti 4.0.1 e 4.1, di cui preannuncia la richiesta di votazione per parti separate.

Il Relatore di maggioranza SERGO illustra l'emendamento 4.2, che si dichiara disponibile a ritirare nel caso venga approvato l'emendamento 4.0.0.1.

Nel successivo dibattito intervengono i consiglieri RICCARDI e LIVA (il quale, tra l'altro, si dichiara favorevole al comma 4 bis dell'emendamento 4.1), il Relatore di maggioranza PUSTETTO, i consiglieri PAVIOTTI e TRAVANUT, l'assessore TELESCA e i consiglieri USSAI (il quale, tra l'altro si dichiara favorevole all'emendamento 4.0.0.1) e CREMASCHI.

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI (contrario all'emendamento 4.0.0.1, favorevole agli emendamenti 4.0.1 e 4.1, preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 4.2) e COLAUTTI, il quale, in merito al precedente intervento del consigliere Liva, chiede il pronunciamento della Giunta, che, con l'intervento dell'assessore PANARITI, esprime parere contrario.

Intervengono, sempre in sede di replica, nuovamente il Relatore di minoranza COLAUTTI (contrario all'emendamento 4.0.0.1, favorevole agli emendamenti 4.0.1 e 4.1, preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 4.2), i Relatori di maggioranza PUSTETTO (favorevole all'emendamento 4.0.0.1 e contrario a tutti gli altri), BAGATIN (favorevole all'emendamento 4.0.0.1 e contraria a tutti gli altri, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.2), SERGO (favorevole all'emendamento 4.0.0.1 e contrario a tutti gli altri, ritira l'emendamento 4.2) e GREGORIS (favorevole all'emendamento 4.0.0.1 e contrario a tutti gli altri).

L'emendamento 4.0.0.1, interamente sostitutivo dell'articolo 4, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che decadono, quindi, tutti gli altri emendamenti.

All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (5.1)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. La domanda di accesso alla misura di cui all'articolo 2 è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 1, al Servizio Sociale dei Comuni territorialmente competente mediante apposito modello contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura.>>.

REVELANT, COLAUTTI, CARGNELUTTI

Emendamento modificativo (5.2)

1. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

<<1 bis. Le domande di accesso non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi. In caso di rifinanziamento successivo a coloro che avevano i requisiti per beneficiare della misura viene erogato l'importo dovuto dal momento della presentazione della domanda per la durata definita all'articolo 4 della presente legge.>>.

La Relatrice di maggioranza BAGATIN illustra l'emendamento 5.1.

Il consigliere REVELANT illustra l'emendamento 5.2.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI (il quale preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 5.1 e si dichiara favorevole all'emendamento 5.2) e COLAUTTI (il quale dichiara di rimettersi alle valutazioni del Relatore di minoranza Novelli), i Relatori di maggioranza PUSTETTO, BAGATIN, SERGO e GREGORIS e, per la Giunta, l'assessore TELESCA (tutti favorevoli all'emendamento 5.1 e contrari all'emendamento 5.2).

L'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5, posto in votazione, viene approvato.

Decade, quindi, l'emendamento 5.2.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

REVELANT, COLAUTTI, CARGNELUTTI, NOVELLI, RICCARDI

Emendamento modificativo (6.1)

1. Sostituire l'articolo con il seguente:

*<<Art. 6
(Patto di inclusione)*

1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 2, il Servizio sociale dei Comuni ed i Centri per l'impiego territorialmente competenti stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione, esteso per adesione ai componenti il nucleo familiare del richiedente. La mancata sottoscrizione dell'accordo da parte del richiedente entro il primo bimestre dell'erogazione della misura è motivo di esclusione dal beneficio.

2. Il patto di cui al comma 1 può contenere sia obiettivi di inclusione sociale e di occupabilità, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.

3. Il patto di cui al comma 1 è costruito sulla base del curriculum scolastico e professionale del soggetto e dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente e definisce:

a) il numero di ore e la tipologia di formazione professionale da effettuare;

b) il numero di ore di impiego per lo svolgimento di attività lavorativa a scelta tra: i) Lavori di pubblica Utilità di cui all'articolo 9, comma 48 - 50 della L.R. 24/2009;

2) Lavori socialmente utili di cui all'articolo 10, commi 1-3 della L.R. 18/2013;

3) Cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, comma 127 della L.R. 27/2012;

c) il numero di ore di prestazioni di lavoro di tipo accessorio erogate attraverso il sistema dei voucher di cui al Dlgs n. 276/2003.

d) il numero di ore di prestazioni di lavoro di tipo accessorio erogate attraverso il sistema della "dote lavoro" di cui al successivo comma 4.

4. La "dote lavoro" è una tipologia di voucher, rimborsabile dalla Regione all'azienda, ed assoggettata alla disciplina del "de minimis", che offre un'occupazione anche temporanea e con ogni forma contrattuale al soggetto portatore della "dote lavoro". L'istituto è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 7.

5. Per le finalità di inclusione sociale e di occupabilità di cui al comma 2 e 3, i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro procedono a una valutazione congiunta con i Servizi sociali dei Comuni del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono disciplinate inoltre:

a) il limite minimo di attività lavorativa svolta a servizio della comunità e di interesse generale di cui al comma 3 lettera b);

b) la modulazione della misura di cui all'articolo 2, in base al reddito effettivamente disponibile, ai redditi da lavoro percepiti attraverso gli strumenti di cui al comma 3 lettere b), c) e d) ed eventualmente in base ad altre misure di sostegno economico erogate da parte della Regione, dello Stato, delle AAS e degli Enti Locali.

7. Per le finalità di cui al comma 3, lett. b), n. 1), la spesa è autorizzata per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e dei capitoli 9860, 9861, 9862 e 9868 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

8. Per le finalità di cui al comma 3, lett. b), n. 2), la spesa è autorizzata per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e dei capitoli 4681, 4682, 4683 e 4684 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

9. Per le finalità di cui al comma 3, lett. b), n. 3), la spesa è autorizzata per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9933 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

10. Per le finalità di cui al comma 3, lett. d), è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Sistema dote lavoro".

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10, si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 8.9.1.3410 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 113 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.>>.

SERGO, BIANCHI, FRATTOLIN, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (6.2)

1. Apportare le seguenti modifiche:

a) Prima del comma 1 aggiungere il seguente:

<<1 ante. Il Patto di inclusione prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e riporta le cause di decadenza dal beneficio>>.

SERGO, BIANCHI, FRATTOLIN, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (6.3)

1. Al comma sopprimere le parole da <<La mancata sottoscrizione>> fino alle parole <<esclusione dal beneficio>>.

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (6.4)

Al comma 2 dell'articolo 6 le parole <<e di occupabilità>> sono sostituite dalle seguenti: <<, di occupabilità e di inserimento lavorativo>>.

NOVELLI, ZIBERNA, RICCARDI

Emendamento modificativo (6.5)

1. Sostituire il comma 3 con il seguente:

<<3. Per le finalità di inclusione sociale e di occupabilità di cui al comma 2, i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro procedono a una valutazione congiunta con i Servizi sociali dei Comuni del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione alla conclusione del quale suddividono i richiedenti nelle seguenti categorie:

a) soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; per i soggetti privi d'impiego sono coinvolti i centri per l'impiego e il richiedente s'impegna alla ricerca attiva di un lavoro;

b) soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo; in questo caso l'intervento è comunque attivato in via sussidiaria rispetto ad altri interventi di sostegno ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei soli bisogni fondamentali.>>.

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (6.6)

Al comma 3, sostituire le parole <<e di occupabilità>> con le seguenti: <<, di occupabilità e di inserimento lavorativo>>.

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (6.7)

Al comma 3 sostituire le parole <<procedono a una valutazione congiunta con i Servizi sociali dei Comuni>> con le seguenti <<e il Servizio sociale dei Comuni procedono a una valutazione congiunta>>.

Il consigliere REVELANT illustra l'emendamento 6.1.

Il Relatore di maggioranza SERGO illustra l'emendamento 6.2 (al quale presenta il seguente subemendamento orale: "Alla fine del comma 1 ante, aggiungere la seguente espressione: «e deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del soggetto e dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente».") e 6.3.

La Relatrice di maggioranza BAGATIN illustra gli emendamenti 6.4, 6.6 e 6.7.

Il Relatore di minoranza NOVELLI illustra l'emendamento 6.5.

Nel successivo dibattito interviene il consigliere CODEGA, il quale, tra l'altro, si dichiara contrario all'emendamento 6.5.

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI (favorevole agli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.5, preannuncia il proprio voto di astensione sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.6 e 6.7) e COLAUTTI (il quale dichiara di rimettersi alle valutazioni del Relatore di minoranza Novelli), i Relatori di maggioranza PUSTETTO (contrario agli emendamenti 6.1 e 6.5 e favorevole

all'emendamento 6.2 come subemendato, chiedendo che il punto "1 ante" venga rinominato "1 bis", e agli emendamenti 6.3, 6.4, 6.6 e 6.7), BAGATIN (contraria agli emendamenti 6.1 e 6.5 e favorevole a tutti gli altri), SERGO (il quale preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 6.1 e si dichiara favorevole a tutti gli altri) e GREGORIS (contrario agli emendamenti 6.1 e 6.5 e favorevole a tutti gli altri) e, per la Giunta, l'assessore PANARITI (contraria agli emendamenti 6.1 e 6.5 e favorevole a tutti gli altri).

A questo punto, il consigliere REVELANT ritira l'emendamento 6.1.

L'emendamento 6.2, posto in votazione nel testo emendato oralmente, viene approvato.

Gli emendamenti 6.3 e 6.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 6.5, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 6.6 e 6.7, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

REVELANT, COLAUTTI, CARGNELUTTI

Emendamento aggiuntivo (6 bis.1)

1. Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

<<Art. 6 bis

(Modalità di compensazione per l'erogazione della misura dell'articolo 2)

1. Conseguito dal beneficiario il reinserimento nel mondo del lavoro o il conseguimento della prima occupazione, il soggetto medesimo dovrà compensare l'erogazione della misura di cui all'articolo 2 offrendo la propria disponibilità per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso gli Enti locali o di altri enti pubblici o privati che istituiscono progetti ai predetti fini compatibilmente con le loro capacità.

2. Le modalità di compensazione sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7.>>.

Il consigliere REVELANT illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI e COLAUTTI (entrambi favorevoli), i Relatori di maggioranza PUSTETTO, BAGATIN, SERGO e GREGORIS e, per la Giunta, l'assessore PANARITI (tutti contrari).

L'emendamento 6 bis.1, istitutivo dell'articolo 6 bis, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

SERGO, BIANCHI, FRATTOLIN, DAL ZOVO, USSAI.

Emendamento aggiuntivo (6 bis.2)

1. Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

*<<Art 6 bis
(Sistema informativo integrato)*

<<1. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra i Centri per l'impiego e i Servizi sociali dei Comuni al fine di sostenere e perseguire gli obiettivi di inclusione sociale e di occupabilità mediante gli strumenti di politica attiva del lavoro, per favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta lavorativa e la riduzione dei rischi di marginalità, per la redazione del Patto di inclusione e per favorire il monitoraggio della misura, mediante la costituzione di un sistema informativo integrato.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono definite le modalità di attuazione e i contenuti degli accordi e la costituzione del sistema informativo integrato di cui al comma precedente.>>.

Il Relatore di maggioranza SERGO illustra tale emendamento.

La Relatrice di maggioranza BAGATIN, motivandone le ragioni, invita i presentatori a ritirare l'emendamento in esame.

Il Relatore di maggioranza SERGO, quindi, ritira l'emendamento 6 bis.2.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento aggiuntivo (6 bis.3)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

*<<Art. 6 bis
(Obblighi del beneficiario)*

1. Il beneficiario della misura di cui all'articolo 2, comma 1, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale del Comune dove ha fatto richiesta, ogni variazione migliorativa della situazione economica del nucleo familiare.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono definiti ulteriori obblighi dei beneficiari.>>.

La Relatrice di maggioranza BAGATIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI (il quale preannuncia il proprio voto di astensione) e COLAUTTI, i Relatori di maggioranza PUSTETTO, SERGO e GREGORIS e, per la Giunta, l'assessore PANARITI (tutti favorevoli).

L'emendamento 6 bis.3, istitutivo dell'articolo 6 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo, con un relativo subemendamento:

SERGO, BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, USSAI

Emendamento aggiuntivo (6 bis.4)

1. Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

*<<Art 6 bis
(Cause di decadenza)*

1. Il beneficiario decade dalla Misura al verificarsi dei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione dell'accordo entro il primo bimestre dell'erogazione della misura;*
- b) mancato rispetto del Patto per cause riferite al beneficiario;*
- c) mancata comunicazione al Servizio sociale del Comune dove ha presentato richiesta, di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale.*
- d) la mancata frequenza dei corsi scolastici obbligatori da parte dei figli minori del nucleo familiare del beneficiario comporta la revoca della misura.*

2. Con regolamento di cui all'articolo 7 sono definite ulteriori cause di decadenza compreso l'eventuale rifiuto di offerte di lavoro previste nel patto di inclusione.>>.

BAGATIN, Relatrice di maggioranza

Subemendamento modificativo dell'emendamento 6 bis.4 (6 bis.4.0.1)

A) Alla lettera d) del comma 1 le parole <<comporta la revoca della misura>> sono soppresse;

B) Al comma 2 le parole <<compreso l'eventuale rifiuto di offerte di lavoro previste nel patto di inclusione>> sono soppresse.

Il Relatore di maggioranza SERGO illustra l'emendamento 6 bis.4.

La Relatrice di maggioranza BAGATIN illustra il subemendamento 6 bis.4.0.1.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI (contrario all'emendamento 6 bis.4.0.1 e favorevole all'emendamento 6 bis.4) e COLAUTTI (favorevole), i Relatori di maggioranza PUSTETTO (favorevole), SERGO (favorevole al subemendamento 6 bis.4.0.1 limitatamente alla lettera A, ne chiede la votazione per parti separate) e GREGORIS (favorevole) e, per la Giunta, l'assessore PANARITI (favorevole).

Come richiesto in precedenza dal Relatore di maggioranza Sergio, il PRESIDENTE pone in votazione il subemendamento 6 bis.4.0.1 per parti separate.

Le lettera A e B del subemendamento 6 bis.4.0.1, poste in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvate.

L'emendamento 6 bis.4, istitutivo di un nuovo articolo, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento aggiuntivo (6 bis.4.1)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

*<<Art. 6 bis
(Monitoraggio del rispetto del patto)*

1. Il Servizio sociale dei Comuni monitora in itinere il rispetto degli obblighi previsti dal patto assunti dal soggetto beneficiario. Qualora fosse riscontrato il venir meno dei requisiti di accesso o agli obblighi assunti, il Servizio Sociale dei Comuni si attiva, nelle modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 7, per sospendere la misura.>>.

La Relatrice di maggioranza BAGATIN illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI e COLAUTTI (i quali preannunciano il proprio voto di astensione), i Relatori di maggioranza PUSTETTO, SERGO e GREGORIS e, per la Giunta, l'assessore PANARITI (tutti favorevoli).

L'emendamento 6 bis. 4.1, istitutivo di un nuovo articolo, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

SERGO, BIANCHI, FRATTOLIN, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento aggiuntivo (6 bis.5)

1. Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

*<<Art. 6 bis
(Controlli e sanzioni)*

1. Ai fini del monitoraggio, della valutazione e delle verifiche degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione effettua un controllo diretto anche tramite la Guardia di Finanza, le forze di polizia municipale, l'Agenzia delle entrate, su un campione pari almeno al 10 per cento delle domande accolte. Il numero degli accertamenti e l'esito verrà comunicato agli uffici comunali competenti, che procedono all'immediata sospensione o revoca della misura in presenza di irregolarità.

2. E' fatta salva la disciplina in materia di controlli di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Il Relatore di maggioranza SERGO illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, prende la parola il solo consigliere LIVA, il quale, tra l'altro, si dichiara contrario all'emendamento 6 bis.5.

Per le rispettive repliche, prendono la parola i Relatori di minoranza NOVELLI (favorevole) e COLAUTTI (contrario), i Relatori di maggioranza PUSTETTO, BAGATIN e GREGORIS e, per la Giunta, l'assessore PANARITI (tutti contrari).

L'emendamento 6 bis. 5, istitutivo di un nuovo articolo, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (7.0.1)

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) la definizione dell'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito secondo quanto previsto dall'articolo 4;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole <<del sostegno economico>> sono sostituite dalle seguenti <<dell'intervento economico>>;

c) dopo la lettera b) del comma 1 inserire la seguente:

<<b bis) le modalità di rideterminazione dell'ammontare dell'intervento monetario nei casi in cui in corso di erogazione si verifichino modificazioni nella composizione del nucleo familiare.>>;

d) alla lettera f) del comma 1 le parole <<dal beneficio>> sono sostituite dalle seguenti <<della misura>>.

BAGATIN, PUSTETTO, GREGORIS

Subemendamento modificativo dell'emendamento di pagina 7.1 (7.0.2)

Sostituire la parola <<riduzione>> con la seguente: <<rimodulazione>>.

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (7.1)

Alla lettera f) del comma 1, dopo la parola <<sospensione>> inserire la seguente: <<, riduzione>>.

La Relatrice di maggioranza BAGATIN illustra tali emendamenti, preannunciando il ritiro dell'emendamento 7.1.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI (il quale preannuncia il proprio voto di astensione in merito agli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 e si dichiara contrario all'emendamento 7.1) e, dopo l'intervento del PRESIDENTE (il quale precisa che, pena decadenza degli altri, non può essere ritirato l'emendamento 7.1), COLAUTTI (il quale preannuncia il proprio voto di astensione su tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza PUSTETTO, SERGO e GREGORIS (tutti favorevoli).

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che, in sede di coordinamento, alla lettera F verrà aggiunta la parola "ulteriori".

L'emendamento 7.0.1, posto in votazione, viene approvato.

Il subemendamento 7.0.2, posto in votazione, viene approvato.

Decade, quindi, l'emendamento 7.1.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo, con un relativo subemendamento:

BAGATIN, PUSTETTO, GREGORIS

Subemendamento all'emendamento 7 bis.1 (7 bis.0.1)

Sopprimere le parole <<assieme ad INSIEL>>.

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento aggiuntivo (7 bis.1)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

*<<Art. 7 bis
(Tavolo permanente)*

<<E' costituito un tavolo di lavoro permanente tra le Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, con compiti di:

- Predisporre il regolamento attuativo di cui all'articolo 7*
- Definire le modalità attuative del monitoraggio periodico e finale dell'erogazione della misura nonché quelle relative alla verifica del rispetto del patto sottoscritto*
- Definire assieme ad INSIEL lo sviluppo degli strumenti informatici utili al monitoraggio della misura.>>.*

La Relatrice di maggioranza BAGATIN illustra tali emendamenti.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI e COLAUTTI (i quali preannunciano il proprio voto di astensione), i Relatori di maggioranza PUSTETTO, SERGO e GREGORIS e, per la Giunta, l'assessore PANARITI (tutti favorevoli).

Il subemendamento 7 bis.0.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 7 bis.1, istitutivo dell'articolo 7 bis, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

RICCARDI, NOVELLI, BAGATIN, PUSTETTO

Emendamento aggiuntivo (7bis.2)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

*<<Art. 7 bis
(Clausola valutativa)*

- 1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia dei risultati ottenuti nel contrastare l'esclusione sociale e lavorativa delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e accedono alla misura di sostegno erogata nell'ambito del patto d'inclusione.*
- 2. Entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del regolamento di cui all'articolo 7, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti d'inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l'impiego delle risorse.*
- 3. Nel triennio di sperimentazione previsto dall'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione regionale raccoglie, elabora ed analizza i dati e le informazioni necessarie a dare conto, in particolare, dei seguenti aspetti:*
 - a) numero delle domande presentate per ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, percentuali di accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto;*
 - b) caratteristiche sociali e condizione professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione ed ai precedenti lavorativi;*
 - c) media delle ore lavorate e tipologia di occupazione nel periodo di fruizione della misura per classi di beneficiari secondo ISEE d'accesso e composizione del nucleo familiare;*
 - d) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e dimensione delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio.*
- 4. Entro tre mesi dalla conclusione del triennio di sperimentazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio il rapporto di valutazione sull'attuazione della misura secondo l'analisi svolta ai sensi del comma 3. Degli esiti della valutazione si tiene conto per le decisioni di riforma della misura.*
- 5. Le informative giuntali previste dal presente articolo e gli atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.>>.*

Il consigliere RICCARDI dà per illustrato tale emendamento.

La consigliera DAL ZOVO, ottenuta la parola, comunica di aggiungere la propria firma a tale emendamento.

Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI e COLAUTTI, i Relatori di maggioranza PUSTETTO, BAGATIN, SERGO e GREGORIS e, per la Giunta, l'assessore PANARITI (tutti favorevoli).

L'emendamento 7 bis.2, istitutivo di un ulteriore nuovo articolo, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

NOVELLI, ZIBERNA, RICCARDI
Emendamento soppressivo (8.1)

1. *Sopprimere l'articolo.*

BAGATIN, GREGORIS, PUSTETTO

Emendamento modificativo (8.2)

Al comma 1, sostituire le parole <<da 1 a 10>> con le seguenti: <<da 5 a 10>>.

Il Relatore di minoranza NOVELLI dà per illustrato l'emendamento 8.1.

La Relatrice di minoranza BAGATIN illustra l'emendamento 8.2.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza NOVELLI (contrario all'emendamento 8.2) e COLAUTTI (il quale preannuncia il proprio voto di astensione), i Relatori di maggioranza PUSTETTO, BAGATIN, SERGO e GREGORIS e, per la Giunta, l'assessore PANARITI (contrari all'emendamento 8.1 e favorevoli all'emendamento 8.2).

L'emendamento 8.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 8.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 8, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

NOVELLI, ZIBERNA, RICCARDI

Emendamento modificativo (9.1)

1. Sostituire il comma 1 con il seguente:

<<1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 34,5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 11,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4543 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Misura Attiva di sostegno al reddito".>>.

SERGO, BIANCHI, FRATTOLIN, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (9.2)

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dell'articolo 6 le parole <<la spesa complessiva di 30 milioni di euro in ragione di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017>> sono sostituite dalle seguenti:

<<la spesa complessiva di 52 milioni di euro in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 21 milioni ciascuno per gli anni 2016 e 2017>>;

b) Al comma 2 dopo le parole <<- partita n. 113 ->> sono aggiunte le seguenti: <<e dal capitolo 4529>>.

Il Relatore di minoranza NOVELLI ritira l'emendamento 9.1.

Il consigliere SERGO illustra l'emendamento 9.2.

Dopo gli interventi, nel successivo dibattito della Relatrice di maggioranza BAGATIN (la quale chiede ai presentatori di ritirare l'emendamento 9.2) e del consigliere RICCARDI (il quale chiede se l'emendamento sia tecnicamente ammissibile), e dell'assessore TELESCA, il consigliere SERGO, motivandone le ragioni, ritira l'emendamento 9.2.

L'articolo 9, posto quindi in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

Il consigliere SERGO, ottenuta la parola, irrispettamente, annuncia che i membri del Gruppo Movimento 5 Stelle chiedono di apporre le proprie firme al provvedimento in esame.

Si apre quindi, in merito a tale richiesta, un articolato dibattito, nel corso del quale intervengono il PRESIDENTE, il Relatore di minoranza COLAUTTI e il consigliere TRAVANUT (i quali non ritengono, in termini regolamentari, che ci sia la possibilità di aggiungere le firme a un provvedimento all'esame dell'Aula).

Il PRESIDENTE, quindi, comunica che non è possibile accogliere la richiesta del consigliere Sergio.

L'articolo 10, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento:

REVELANT, COLAUTTI, CARGNELUTTI

Emendamento modificativo

1. Il Titolo della proposta di legge n. 97 è sostituito dal seguente:

<<Misure di inclusione attiva, di sostegno al reddito e reinserimento lavorativo.>>.

Il consigliere REVELANT, motivandone le ragioni, ritira tale emendamento.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente Ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 1

RICCARDI

"Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia,

RICHIAMATO il dibattito sulla pdl n. 97 e in particolare gli interventi e gli emendamenti presentati dall'opposizione soprattutto in riferimento all'art. 3 del Pdl stesso;

CONSIDERATE le numerose modifiche proposte dal gruppo PDL/FI, tese a migliorare l'applicabilità delle misure previste in termini di efficienza ed efficacia, puntualmente bocciate dalla maggioranza;

PRESO ATTO, che l'art. 3 prevede che i beneficiari delle provvidenze previste debbano avere come requisito minimo quello della residenza da almeno 24 mesi;

RICORDATO che il gruppo PDL/FI ha presentato un emendamento per portare a trentasei mesi il requisito della residenza sul territorio regionale per ottenere il sostegno economico, come per altro previsto dal regolamento per l'attuazione delle politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento;

CONSIDERATO che, per stessa ammissione dei relatori di maggioranza, la pdl 97, a causa dell'esiguità delle risorse disponibili, non è neppure sufficiente al raggiungimento degli obbiettivi di inclusione sociale e di lotta alla povertà che la regione si pone;

RITENUTO conforme a un principio generale di contenimento del rischio sociale modulare la misura attiva di sostegno al reddito in considerazione della durata del requisito della residenza sul territorio regionale;

Tutto ciò premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE:

Affinché, in fase di elaborazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 7 del pdl n. 97, definisca un meccanismo di colleganza fra l'aumentare degli anni di residenza sul territorio regionale dei richiedenti, dopo i 24 mesi di base, e l'ammontare della misura attiva di sostegno al reddito prevista nel PDL."

L'assessore PANARITI, a nome della Giunta, si dichiara contraria a tale Ordine del giorno.

Il PRESIDENTE pone pertanto in votazione l'Ordine del giorno n. 1, che non viene approvato.

Intervengono quindi, per dichiarazione di voto, i consiglieri TONDO (il quale, intervenendo a nome del Gruppo di Autonomia Responsabile e del Gruppo di Forza Italia, preannuncia il voto contrario al provvedimento in esame), SERGO (il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle) e la Presidente della Regione, SERRACCHIANI (la quale ringrazia i Consiglieri che hanno partecipato all'esame del provvedimento).

Il provvedimento costituito dalla proposta di legge n. 97 ("Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito") e dalle proposte di legge abbinate n. 47 ("Istituzione del Reddito Minimo Garantito") e n. 87 ("Istituzione del Reddito Fiduciario"), posto in votazione nel suo complesso mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2044: favorevoli 27, contrari 8*).

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che la discussione della mozione n. 89, in programma per la seduta odierna, verrà iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta, comunica che il Consiglio è convocato per domani alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 154, del 26 giugno 2015, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 18.58.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE